



IMU – TASI ANNO 2015 SCADENZA 16.12.2015

Il Comune di Cartosio, con deliberazione C.C. n. 12 del 28.07.2015 ha confermato le percentuali I.M.U. per l'anno 2015 e con deliberazione C.C. n. 14 del 28.07.2015 ha stabilito le aliquote per la TASI con effetto dal 1° gennaio 2015 :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale	NON APPLICATA
Abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze CODICE TRIBUTO 3919	4 per mille (con detrazione €. 200,00)
Altri fabbricati ed aree edificabili CODICE TRIBUTO 3918	7,60 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D CODICE TRIBUTO 3925	7,60 per mille (riservata esclusivamente allo Stato)
Fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni	ESENTI

L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad **€ 10,00** da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 CODICE TRIBUTO 3958	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati CODICE TRIBUTO 3961	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D CODICE TRIBUTO 3959	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili CODICE TRIBUTO 3960	1 per mille
Aliquota per gli immobili in locazione CODICE TRIBUTO 3961	1 per mille: 80% a carico del proprietario e 20% a carico dell' affittuario

L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad **€ 10,00** da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mario CARRETTONE